

**CITTA' DI ABANO TERME**

STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. **20** SEDUTA DEL **27/04/2023**Seduta pubblica di I^a convocazione

O G G E T T O **DETERMINAZIONI ED AGGIORNAMENTO DELLE TABELLE PARAMETRICHE PER LA QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ALLE MODIFICHE INTRODOTTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE ED ALLA VARIAZIONE DELL'INDICE ISTAT.**

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di aprile alle ore 19.39, presso il Teatro Comunale Polivalente, previa convocazione partecipata ai Consiglieri Comunali a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1) BARBIERATO FEDERICO | Sindaco |
| 2) BIANCHIN GIUSEPPE | Consigliere |
| 3) AMATO GIOVANNI | Consigliere |
| 4) MEGGIOLARO KATIA | Consigliere |
| 5) DONOLA FEDERICO | Consigliere |
| 6) CASOTTO MARTA | Consigliere |
| 7) BOLLINO PAOLO | Consigliere |
| 8) RENZO ALBERTO | Consigliere |
| 9) MARAGOTTO FILIPPO | Consigliere |
| 10) PICCOLO ENRICO | Consigliere |
| 11) SEGANTIN LETIZIA | Consigliere |
| 12) CICCARESE LUIGI | Consigliere |
| 13) MARTINATI CHIARA | Consigliere |
| 14) DE MARE GENNARO | Consigliere |
| 15) MAZZUCATO MIRCO | Consigliere |
| 16) FRANCIOSI ANTONIO | Consigliere |
| 17) TONIOLO MICHELE | Consigliere |

Presenti	Assenti		Collegamento
	Giust.	Ingiust.	
X			
X			
X			
X			
X			
X			
X			
	X		
X			
X			
X			
X			
X			
X			
X			
	X		

Partecipa alla seduta il Dott. BRINDISI FULVIO, Segretario Generale.

GIUSEPPE BIANCHIN nella sua qualità di Presidente del Consiglio, presiede l'assemblea con l'aiuto degli Scrutatori Signori: MARAGOTTO FILIPPO, PICCOLO ENRICO, MARTINATI CHIARA.

Risultano presenti in qualità di Assessori i Signori: POZZA FRANCESCO, BERTO ERMANNINO, BANO GIAN PIETRO, GALLOCCHIO VIRGINIA, ALLOCCA MICHELA.

Il Presidente chiede all'assemblea di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 27/04/2023

La seduta odierna è stata convocata in sessione ordinaria di prima convocazione con invito prot. n. 15498 del 21.04.2023.

La trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5 dell'o.d.g. ha inizio in presenza di n. 15 Consiglieri Comunali.

Il verbale della presente seduta consiliare è costituito dal file audio della registrazione sonora del Consiglio comunale (art. 14 del Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali).

Il presente argomento è stato comunicato nella Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari in data 20.04.2023 e discusso nella Commissione Consiliare Affari Generali (bilancio, trasparenza, innovazione, risorse umane, sicurezza, protezione civile, polizia locale) in data 21.04.2023.

Illustra la proposta di delibera l'Assessore al Bilancio, Francesco Pozza.

Seguono gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri che risultano dal file audio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Abano Terme è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G.) approvato con deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 4004 del 16 novembre 1999 e successive varianti parziali;
- il Comune di Abano Terme ha adottato il Piano di Assetto del Territorio con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 6 dicembre 2021;
- Con delibere n. 15 del 30.01.1986, n. 31 del 05.03.1990, n. 38 del 21.05.1991 e n. 16 del 04.02.1998 il Consiglio Comunale deliberava in merito alle tabelle per il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dei contributi sul costo di costruzione e per lo smaltimento rifiuti dovuti a seguito del rilascio di concessione edilizie, secondo le indicazioni contenute nella L.R. 27.06.1985 n. 61 e ss.mm.ii.;
- con delibera n. 113 del 20.02.1988 il Commissario straordinario aggiornava i valori tabellari relativi agli oneri di urbanizzazione secondaria per le zone di espansione;
- con delibera n. 833 del 14.09.1992 la Giunta Comunale deliberava in merito alle tabelle "incidenza degli oneri di urbanizzazione e della quota del costo di costruzione" recependo le indicazioni del Provvedimento del Consiglio Regionale n. 385 del 28.05.1992;
- con delibera n. 125 del 20.12.2004 il Consiglio Comunale deliberava in merito alle tabelle per il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dei contributi sul costo di costruzione e per smaltimento rifiuti dovuti a seguito del rilascio di concessione edilizie, ora permessi di costruire, nonché del costo teorico base di costruzione;
- con delibera n. 13 del 04.03.2010 il Commissario Prefettizio, assunti i poteri del Consiglio Comunale, deliberava in merito all'aggiornamento delle tabelle per il calcolo degli oneri di urbanizzazione.

Preso atto che:

- il contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 è un corrispettivo posto a carico del concessionario a titolo di partecipazione ai costi delle opere di urbanizzazione e in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 27/04/2023

- il detto contributo di costruzione si compone di tre quote:
 - Una prima quota commisurata agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - Una seconda quota commisurata:
 - al costo di costruzione per le destinazioni residenziale, direzionale, commerciale, turistica;
 - all'incidenza delle opere necessarie per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e per la sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche, relativamente alle destinazioni agricole, artigianali e industriali;
 - Una ulteriore quota relativa alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga. Tale maggior valore, calcolato dall'Amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il Comune e la parte privata;
- i casi di riduzione od esonero sono disciplinati dall'art. 16 e 17 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- il comma 10 del succitato art. 16 consente ai comuni "al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1 lettera d) [...] di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni"
- il comma 1 del succitato art. 17 prescrive consente "Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo 18"
- il comma 4bis del succitato art. 17 prescrive "al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, di ridurre il contributo di costruzione in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali" consentendo ai comuni "la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso";
- gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato;
- gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie;
- l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce per classi di Comuni;
- nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della Regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i Comuni provvedono, in via provvisoria, con deliberazione del Consiglio Comunale, secondo i parametri di cui al comma 4 dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- in via ordinaria i Comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, con cadenza quinquennale, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale;
- le misure di consistenza (superficie e volume) sulle quali viene calcolato l'importo degli oneri sono determinate ai sensi dell'art. 81 della L.R. 61 del 27.06.1985.

Dato atto che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 23 dicembre 2019 è stata approvata la Variante n. 59 al P.R.G. finalizzata all'adeguamento delle disposizioni in materia di consumo di suolo e di istituzione del Registro elettronico dei crediti edilizi da rinaturalizzazione (C.E.R.) ai sensi della L.R. n. 14 del 6 Giugno 2017;
- nel periodo temporale che intercorre tra l'ultimo aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, avvenuto nel marzo 2010 (D.C.P n. 13 del 04.03.2010) e l'anno corrente, sono state introdotte n. 43 varianti al P.R.G., che ne hanno modificato la struttura e le previsioni, anche alla luce delle innovazioni in materia edilizia e urbanistica introdotte dal legislatore nazionale e regionale.

Verificato che:

- A decorrere dal maggio 1992 la Regione Veneto non ha più adottato provvedimenti in ordine all'aggiornamento delle tabelle parametriche per la quantificazione dell'importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- non sono disponibili presso gli uffici regionali i dati storici riguardo la variazione del valore, indicato nel prezzario regionale, delle principali opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
- l'indice più attendibile al fine della determinazione dell'aggiornamento del valore degli oneri di urbanizzazione è il valore rilevato dall'ISTAT riferito al costo di costruzione di un fabbricato.
- tra il Marzo 2010, mese di determinazione degli oneri attualmente in vigore, e Dicembre 2022, mese in cui è disponibile il valore ISTAT più aggiornato, l'indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale, rilevato dall'ISTAT, ha subito una variazione pari a + 32.6 %;
- tra il Marzo 2010, mese di determinazione degli oneri attualmente in vigore, e Dicembre 2022, mese in cui è disponibile il valore ISTAT più aggiornato, l'indice del costo di costruzione di un capannone industriale, rilevato dall'ISTAT, ha subito una variazione pari a + 37,2%.

Rilevato che:

- Gli oneri sono stabiliti in base alla destinazione funzionale dell'intervento (residenza, agricoltura, artigianato, industria, turistico, commercio, direzionale), delle zone territoriali omogenee e degli usi e modalità di intervento di cui al Piano Regolatore Generale approvato con D.G.R.V. n. 4004/1999 e successive varianti;
- la recente crisi energetica ha determinato un significativo aumento del costo di produzione dei materiali necessari alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, interrompendo il precedente periodo di stabilità dei prezzi;
- sono trascorsi più di cinque anni dall'ultimo aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, avvenuto nel marzo 2010 (D.C.P. n. 13 del 04.03.2010);
- sono trascorsi più di cinque anni dall'ultimo aggiornamento del contributo aggiuntivo per l'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, gassosi e per la sistemazione ambientale dei luoghi eventualmente alterati dall'insediamento relativo alle opere destinate ad attività industriali, artigianali, agricole, avvenuto nel marzo 2010 (D.C.P n. 13 del 04.03.2010);
- non vi sono indicazioni puntuali sull'importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria da applicare all'occorrere dei seguenti interventi:
 - o Interventi a destinazione residenziale nelle zone D-insediamenti produttivi e F-attrezzature;
 - o interventi a destinazione agricola nella zona F-attrezzature;
 - o interventi a destinazione artigianale nella zona F-attrezzature;
 - o interventi a destinazione industriale nella zona F-attrezzature;
 - o interventi nelle zone classificate come PA-PEEP dallo strumento urbanistico vigente;

- interventi nelle zone classificate come Id dallo strumento urbanistico vigente;
- interventi a destinazione residenziale nelle sottozone classificate come “L” ricadenti nelle zone classificate come E dallo strumento urbanistico vigente;
- gli oneri di urbanizzazione attualmente previsti per gli interventi a destinazione turistica in zona D-insediamenti produttivi non prevedono distinzioni tra le sottocategorie D1-produttivo, D2-commerciale-direzionale e D3-alberghiero-ricettivo;
- in epoca successiva alla D.C.P. n. n. 13 del 04.03.2010 è stato introdotto il comma 4 bis dell’art. 17 recante prescrizioni in materia di riduzione del contributo di costruzione al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione.

Ritenuto pertanto ed in conseguenza a quanto esposto, necessario procedere:

- Alla determinazione degli oneri, per la tipologia di interventi il cui l’importo non è indicato, attraverso la loro equiparazione alla medesima tipologia di intervento nella zona urbanistica meglio assimilabile alla zona urbanistica originaria;
- alla determinazione, limitatamente alle zone Id, così come individuate dal vigente strumento urbanistico, degli oneri attraverso la loro equiparazione alla zona D – insediamenti produttivi con l’apposizione di un incremento percentuale analogo a quello utilizzato nelle altre zone urbanistiche per gli insediamenti carenti di opere di urbanizzazione, trattandosi di aree produttive in contesti rurali o periurbani inadeguati sotto il profilo delle opere di urbanizzazione;
- alla determinazione degli oneri di interventi a destinazione turistica in zona D-insediamenti produttivi, differenziandoli a seconda delle sottozone D1, D2 e D3 e ciò in quanto le peculiarità naturali, sociali ed economiche del territorio di Abano Terme rendono gli interventi a destinazione turistica in zona D3-alberghiero-ricettivo non completamente assimilabili agli interventi a destinazione turistica nelle zone D1-produttivo e D2-commerciale-direzionale;
- alla determinazione degli oneri di interventi a destinazione residenziale nella sottozona L - insediamenti lungo strada – ricadente nella zona E – agricola.
- alla determinazione delle percentuali di riduzione del contributo di costruzione al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione.
- all’aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
- all’aggiornamento del contributo aggiuntivo per l’incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, gassosi e per la sistemazione ambientale dei luoghi eventualmente alterati dall’insediamento relativo alle opere destinate ad attività industriali, artigianali, agricole;

Considerato, per le ragioni fin qui esposte, necessario provvedere all’aggiornamento degli importi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nelle seguenti modalità:

- Attribuendo agli interventi a destinazione residenziale nelle zone D-insediamenti produttivi ed F-attrezzature i medesimi valori che gli interventi a destinazione residenziale assumono nella zona C-espansione, ritenendo che solo per gli interventi a destinazione residenziale le zone urbanistiche di cui sopra possano intendersi come assimilabili;
- attribuendo agli interventi a destinazione agricola nella zona F-attrezzature i medesimi valori che gli interventi a destinazione agricola assumono nella zona E-agricola, ritenendo che solo per gli interventi a destinazione agricola le zone urbanistiche di cui sopra possano intendersi come assimilabili;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 27/04/2023

- attribuendo agli interventi a destinazione artigianale e industriale nella zona F-attrezzature i medesimi valori che gli interventi a destinazione artigianale e industriale assumono nella zona D-insediamenti produttivi, ritenendo che solo per gli interventi a destinazione artigianale e industriale le zone urbanistiche di cui sopra possano intendersi come assimilabili;
- attribuendo agli interventi che avvengono in zone classificate come PA-PEEP dallo strumento urbanistico vigente i medesimi valori che gli interventi assumono in zona B-completamento, in quanto si ritiene che al fine del calcolo degli oneri gli interventi di cui sopra siano assimilabili agli interventi in zona B-completamento;
- attribuendo agli interventi che avvengono in zone classificate come Id dallo strumento urbanistico vigente i medesimi valori che gli interventi assumono in zona D-insediamenti produttivi in quanto si ritiene che al fine del calcolo degli oneri gli interventi di cui sopra siano assimilabili a quelli che avvengono in zona D-insediamenti produttivi. A tali oneri viene applicato un incremento del 30%, per le ragioni prima esposte;
- attribuendo agli interventi a destinazione turistica che avvengono in zone classificate come NH dallo strumento urbanistico vigente i medesimi valori che gli interventi a destinazione turistica assumono in zona C-espansione, in quanto si ritiene che al fine del calcolo degli oneri gli interventi di cui sopra siano assimilabili a quelli che avvengono in zona C-espansione;
- attribuendo agli interventi a destinazione turistica che avvengono in zone classificate come CH dallo strumento urbanistico vigente i medesimi valori che gli interventi a destinazione turistica assumono in zona B-completamento, in quanto si ritiene che al fine del calcolo degli oneri gli interventi di cui sopra siano assimilabili a quelli che avvengono in zona C-completamento;
- attribuendo agli interventi a destinazione residenziale nella sottozona L-insediamenti lungo strada – ricadente nella zona E – agricola - attraverso la loro equiparazione alla zona C con valore i.f. < 1, in quanto si ritiene che al fine del calcolo degli oneri gli interventi di cui sopra siano assimilabili a quelli che avvengono in zona C – espansione - con valore i.f. < 1.
- adeguando gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per gli interventi a destinazione residenziale, turistica, commerciale, direzionale, agricola e di artigianato artistico e di servizio sulla base delle intervenute variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale;
- adeguando gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per gli interventi a destinazione industriale e artigianale -escluso l'artigianato artistico e di servizio- sulla base delle intervenute variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un capannone industriale;
- adeguando il contributo aggiuntivo per l'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, gassosi e per la sistemazione ambientale dei luoghi eventualmente alterati dall'insediamento relativo alle opere destinate ad attività industriali, artigianali, agricole sulla base delle intervenute variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un capannone industriale;

Considerato inoltre, per le ragioni fin qui esposte, necessario provvedere alla definizione delle percentuali di riduzione nelle modalità indicate dall'art. 16 e 17 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ovvero:

- di definire una riduzione pari al 50% del costo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1 lettera d).
- definire una riduzione pari al 30 % degli oneri di urbanizzazione nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti con le modalità e condizioni di cui all'art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- di definire al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione, nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione nelle seguenti modalità:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 27/04/2023

- riduzione pari al 50% del contributo di costruzione relativamente ad interventi su edifici esistenti ovvero fisicamente definiti, alla data di entrata in vigore della presente delibera, che prevedano il recupero del patrimonio edilizio esistente anche con interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, prospetti e senza aumento di volume ad eccezione di quello strettamente necessario a contenere le innovazioni funzionali all'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.
- riduzione pari al 40% del contributo di costruzione relativamente ad interventi di completa demolizione degli edifici esistenti ovvero fisicamente definiti, alla data di entrata in vigore della presente delibera, seguita dalla nuova costruzione di uno o più edifici in parte o in tutto diversi dalle preesistenze la cui volumetria in ampliamento derivi, in tutto o in parte dall'utilizzo di Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione (C.E.R.);
- riduzione pari al 20% del contributo di costruzione relativamente ad interventi di completa demolizione degli edifici esistenti, ovvero fisicamente definiti, alla data di entrata in vigore della presente delibera, seguita dalla nuova costruzione di uno o più edifici in parte o in tutto diversi dalle preesistenze.

Ritenuto che le riduzioni di cui al punto precedente non possono essere cumulate tra loro.

Viste:

- le tabelle di aggiornamento redatte dall'Ufficio Urbanistica allegate al presente provvedimento sub lett. A e ritenuti congrui i valori ivi indicati
- le modalità di versamento del contributo di costruzione redatte dall'Ufficio Urbanistica allegate al presente provvedimento sub lett. B

Visto:

- L. 28.01.1977 n. 10 recante "Norme in materia di edificabilità dei suoli" e ss.mm.ii.;
- L.R. 28.06.1985 n. 61 recante "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e ss.mm.ii.;
- L.R. 23.04.2004 n. 11 recante "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e ss.mm.ii.
- L.R. 06.03.2017 n. 14 recante "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"
- il D.P.R. 06.06.2001 n. 380 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e ss.mm.ii.;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

A seguito della votazione della presente proposta di delibera, che ottiene il seguente esito:

Consiglieri presenti n. 15, Consiglieri votanti n. 11, astenuti n. 4 (Consiglieri Ciccarese, Martinati, De Mare, Mazzucato), voti favorevoli n. 11 (Sindaco Barbierato, Consiglieri Bianchin, Amato, Meggiolaro, Donola, Casotto, Bollino, Maragotto, Piccolo, Segantin e Franciosi), voti contrari nessuno, voti espressi nei modi di legge e proclamati dal Presidente del Consiglio:

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa da intendersi in questa sede come integralmente richiamate

1. di attribuire:

- a. agli interventi a destinazione residenziale che avvengono in zona D-insediamenti produttivi e in zona F-attrezzature i medesimi valori che gli interventi a destinazione residenziale assumono in zona C-espansione;
- b. agli interventi a destinazione agricola che avvengono in zona F-attrezzature i medesimi valori che gli interventi a destinazione agricola assumono in zona E-agricola;
- c. agli interventi a destinazione artigianale che avvengono in zona F-attrezzature i medesimi valori che gli interventi a destinazione artigianale assumono in zona D-insediamenti produttivi;
- d. agli interventi a destinazione industriale che avvengono in zona F-attrezzature i medesimi valori che gli interventi a destinazione industriale assumono in zona D-insediamenti produttivi;
- e. agli interventi a destinazione turistica che avvengono in zone classificate come CH dallo strumento urbanistico vigente i medesimi valori che gli interventi a destinazione turistica assumono in zona B-completamento;
- f. agli interventi a destinazione turistica che avvengono in zone classificate come NH dallo strumento urbanistico vigente i medesimi valori che gli interventi a destinazione turistica assumono in zona C-espansione;
- g. a tutti gli interventi che avvengono in zone classificate come PA-PEEP dallo strumento urbanistico vigente i medesimi valori che gli interventi assumono nella zona B-completamento, secondo la destinazione funzionale propria dell'intervento.
- h. a tutti gli interventi che avvengono in zone classificate come Id dallo strumento urbanistico vigente i medesimi valori che gli interventi assumono nella zona D-insediamenti produttivi, secondo la destinazione funzionale propria dell'intervento, incrementati del 30%.
- i. a tutti gli interventi che avvengono in zone classificate sottozona L -insediamenti lungo strada – ricadente nella zona E – agricola, attraverso la loro equiparazione alla zona C con valore i.f. < 1.

2. di recepire quanto disposto dall'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e ss. mm. ii. definendo una riduzione del costo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1 lettera d) pari al 50 %;

3. di recepire quanto disposto dall'art. 17 del D.P.R. 380/2001 e ss. mm. ii. in ordine alla riduzione degli oneri di urbanizzazione nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti con le modalità e condizioni di cui all'art. 17 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, definendo una riduzione pari al 30%.

4. di recepire quanto disposto dall'art. 17 comma 1 del D.P.R. 380/2001 e ss. mm. ii. in ordine alla riduzione o all'esonero del contributo di costruzione, dettagliando i contenuti dell'art. 4 bis nel seguente modo:

- definire una riduzione pari al 50% del contributo di costruzione relativamente ad interventi su edifici esistenti ovvero fisicamente definiti, alla data di entrata in vigore della presente delibera, che prevedano il recupero del patrimonio edilizio esistente anche con interventi di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, prospetti e senza aumento di volume ad eccezione di quello strettamente necessario a contenere le innovazioni necessarie per

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 27/04/2023

l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.

- definire una riduzione pari al 40% del contributo di costruzione relativamente ad interventi di completa demolizione degli edifici esistenti, ovvero fisicamente definiti, alla data di entrata in vigore della presente delibera, seguita dalla nuova costruzione di uno o più edifici in parte o in tutto diversi dalle preesistenze la cui volumetria in ampliamento derivi dall'utilizzo in tutto o in parte di Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione (C.E.R.);
 - definire una riduzione pari al 20% del contributo di costruzione relativamente ad interventi di completa demolizione degli edifici esistenti, ovvero fisicamente definiti, alla data di entrata in vigore della presente delibera, seguita dalla nuova costruzione di uno o più edifici in parte o in tutto diversi dalle preesistenze.
5. di adeguare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondari degli interventi a destinazione residenziale, turistica, commerciale, direzionale, agricola e di artigianato artistico e di servizio sulla base delle intervenute variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un fabbricato residenziale periodo Marzo 2010 – Dicembre 2022 (variazione pari a +32,6%), approvando le nuove tabelle relative agli oneri di urbanizzazione allegate alla presente deliberazione come parte integrante sub lettera A;
 6. di adeguare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondari degli interventi a destinazione industriale e artigianale, esclusi gli interventi di artigianato artistico e di servizio, sulla base delle intervenute variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un capannone industriale periodo Marzo 2010 – Dicembre 2022 (variazione pari a + 37,2%), approvando le nuove tabelle relative agli oneri di urbanizzazione allegate alla presente deliberazione come parte integrante sub lettera A;
 7. di adeguare la determinazione del contributo aggiuntivo per l'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, gassosi e per la sistemazione ambientale dei luoghi eventualmente alterati dall'insediamento relativo alle opere destinate ad attività industriali, artigianali, agricole, sulla base delle intervenute variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione di un capannone industriale periodo Marzo 2010 – Dicembre 2022 (variazione pari a + 37,2%), approvando le nuove tabelle allegate alla presente deliberazione come parte integrante sub lettera A;
 8. di stabilire che il versamento del contributo di costruzione avvenga con le modalità previste nell'allegato sub lett. B alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.
 9. di stabilire che, a decorrere dalla data di esecutività della presente delibera, gli Uffici applichino i nuovi importi a:
 - a. i permessi di costruire presentati al protocollo generale a partire dal giorno successivo dell'entrata in vigore della presente delibera;
 - b. le Segnalazioni certificate di inizio attività di natura edilizia, comunque denominate, presentate al protocollo generale dal giorno successivo dell'entrata in vigore della presente delibera;
 - c. le Comunicazioni di inizio attività edilizia asseverate, comunque denominate, presentate al protocollo generale dal giorno successivo dell'entrata in vigore della presente delibera;
 10. di revocare le precedenti deliberazioni di Consiglio Comunale, adottate in materia, limitatamente alle parti in contrasto con la presente delibera.
 11. di dare mandato al Dirigente del Settore Governo del Territorio di:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 20 DEL 27/04/2023

- a. aggiornare le determinazioni in materia di aggiornamento e calcolo del costo di costruzione, al fine di renderle coerenti con le disposizioni della presente delibera;
- b. effettuare eventuali correzioni agli allegati sub. lettera A e B, che si rendessero necessarie per meri errori materiali successivamente accertati.

DOPODICHE' DELIBERA

ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 di dichiarare immediatamente eseguibile la presente delibera al fine di accelerare i tempi tecnici necessari per procedere con l'applicazione dei nuovi importi dei contributi, con successiva separata votazione che ottiene voti favorevoli n. 11 (Sindaco Barbierato, Consiglieri Bianchin, Amato, Meggiolaro, Donola, Casotto, Bollino, Maragotto, Piccolo, Segantin e Franciosi), voti contrari nessuno, ed astenuti n. 4 (Consiglieri Ciccarese, Martinati, De Mare, Mazzucato), su n. 15 Consiglieri presenti e n. 11 Consiglieri votanti; voti resi ed accertati nei modi di legge il cui esito è stato proclamato dal Presidente del Consiglio.

I contenuti degli interventi sono disponibili in un file audio presente sul portale web comunale all'indirizzo: www.magnetofono.it/streaming/abanoterme/

ALLEGATO A

TABELLA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

RESIDENZA							
OO. UU	i.f.[mc/mq]	primaria [€/mc]		secondaria [€/mc]		totale [€/mc]	
		2010	2023	2010	2023	2010	2023
A_Centro storico	<3	2,37	3,14	3,04	4,03	5,41	7,17
	≥3	1,67	2,21	3,04	4,03	4,71	6,25
B_Completamento	<1	6,25	8,29	3,8	5,04	10,05	13,33
	1 <3	2,97	3,94	3,8	5,04	6,77	8,98
	≥3	2,08	2,76	3,8	5,04	5,88	7,80
C_Espansione	<1	13,75	18,23	13,14	17,42	26,89	35,66
	1 / <3	6,53	8,66	13,14	17,42	19,67	26,08
	≥3	4,58	6,07	13,14	17,42	17,72	23,50
D_Insedimenti produttivi ¹	<1	n.d.	18,23	n.d.	17,42	n.d.	35,66
	1 / <3	n.d.	8,66	n.d.	17,42	n.d.	26,08
	≥3	n.d.	6,07	n.d.	17,42	n.d.	23,50
E_Agricola	-	13,75	18,23	8,36	11,05	22,11	29,28
	L	-	18,23	-	17,42	-	35,66
F_Attrezzature ¹	<3	n.d.	8,66	n.d.	17,42	n.d.	26,08
	≥3	n.d.	6,07	n.d.	17,42	n.d.	23,50
Id ²	<1	n.d.	24,18	n.d.	23,10	n.d.	47,28
	1 / <3	n.d.	11,48	n.d.	23,10	n.d.	34,59
	≥3	n.d.	8,05	n.d.	23,10	n.d.	31,16

Le misure di consistenza (superficie e volume) sono calcolate ai sensi dell'art. 81, LR 61/1985

n.d.: non disponibile (valore non previsto dalla D.C.P. 13/2010)

¹: i valori per interventi a destinazione residenziali in zone D e F, assenti nella D.C.P. 13/2010, assumono i valori che la medesima destinazione d'uso assume in zona C

²: i valori per interventi in zone Id assumono i valori che i medesimi interventi assumono in zona D, con una maggiorazione del 30%

OO. UU			AGRICOLTURA						ARTIGIANATO						INDUSTRIA							
			primaria [€/mq]		secondaria [€/mq]		totale [€/mq]		primaria [€/mq]		secondaria [€/mq]		totale [€/mq]		primaria [€/mq]		secondaria [€/mq]		totale [€/mq]			
			2010	2023	2010	2023	2010	2023	2010	2023	2010	2023	2010	2023	2010	2023	2010	2023	2010	2023		
A_Centro storico	-	-	11,92	15,81	1,49	1,98	13,41	17,78	-	4,58	6,28	1,72	2,36	6,3	8,64	-	14,9	20,44	11,92	16,35	26,82	36,80
	Imp. Agricolo a titolo princ.	in funzione del fondo	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00														
		non funzione del fondo	3,57	4,73	0,45	0,60	4,02	5,33														
	Imp. Agricolo diverso	in funzione del fondo	7,15	9,48	0,89	1,18	8,04	10,66														
non funzione del fondo		11,92	15,81	1,49	1,98	13,41	17,78															
B-Completamento	-	-	10,08	13,37	1,26	1,67	11,34	15,04	-	6,42	8,81	2,41	3,32	8,83	12,12	-	12,60	17,29	10,08	13,83	22,68	31,12
	Imp. Agricolo a titolo princ.	in funzione del fondo	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00														
		non funzione del fondo	3,02	4,00	0,38	0,50	3,4	4,51														
	Imp. Agricolo diverso	in funzione del fondo	6,05	8,02	0,89	0,76	6,94	8,78														
non funzione del fondo		10,08	13,37	1,26	1,67	11,34	15,04															
C - Espansione	-	-	10,08	13,37	1,26	1,67	11,34	15,04	-	9,17	12,58	3,44	4,72	12,61	17,30	-	12,60	17,29	10,08	13,83	22,68	31,12
	Imp. Agricolo a titolo princ.	in funzione del fondo	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00														
		non funzione del fondo	3,02	4,00	0,38	0,50	3,4	4,51														
	Imp. Agricolo diverso	in funzione del fondo	6,05	8,02	0,76	1,01	6,81	9,03														
non funzione del fondo		10,08	13,37	1,26	1,67	11,34	15,04															
D -Insediamenti produttivi	-	-	10,08	13,37	1,26	1,67	11,34	15,04	-	9,17	12,58	3,44	4,72	12,61	17,30	-	11,46	15,72	9,17	12,58	20,63	28,30
	Imp. Agricolo a titolo princ.	in funzione del fondo	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00														
		non funzione del fondo	3,02	4,00	0,38	0,50	3,4	4,51														
	Imp. Agricolo diverso	in funzione del fondo	6,05	8,02	0,76	1,01	6,81	9,03														
		non funzione del fondo	10,08	13,37	1,26	1,67	11,34	15,04														
-	intervento agro - industriale	5,04	6,68	0,63	0,84	5,67	7,52	art. artistico e di servizio - int. art. zone compl.	4,58	6,07	1,72	2,28	6,3	8,35	Zona industriale completamento	5,73	7,86	4,58	6,28	10,31	14,15	
E - Agricola	-	-	9,17	12,16	1,15	1,52	10,32	13,68	-	9,17	12,58	3,44	4,72	12,61	17,30	-	11,46	15,72	9,17	12,58	20,63	28,30
	Imp. Agricolo a titolo princ.	in funzione del fondo	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00														
		non funzione del fondo	2,75	3,65	0,34	0,45	3,09	4,10														
	Imp. Agricolo diverso	in funzione del fondo	5,5	7,29	0,69	0,91	6,19	8,21														
non funzione del fondo		9,17	12,16	1,15	1,52	10,32	13,68															
F - Attrezzature	-	-	9,17	12,16	1,15	1,52	10,32	13,68	2	n.d.	12,58	n.d.	4,72	n.d.	4,72	-	n.d.	15,72	n.d.	12,58	n.d.	28,30
	Imp. Agricolo a titolo princ.	in funzione del fondo	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00														
		non funzione del fondo	2,75	3,65	0,34	0,45	3,09	4,10														
	Imp. Agricolo diverso	in funzione del fondo	5,5	7,29	0,69	0,91	6,19	8,21														
non funzione del fondo		9,17	12,16	1,15	1,52	10,32	13,68															
Id ³	-	-	n.d.	0,00	n.d.	0,00	n.d.	0,00	-	n.d.	16,36	n.d.	6,14	n.d.	22,49	-	n.d.	20,44	n.d.	16,36	n.d.	36,80
	-	-	n.d.	0,00	n.d.	0,00	n.d.	0,00	art. artistico e di servizio	n.d.	7,90	n.d.	2,96	n.d.	10,86	-	n.d.	20,44	n.d.	16,36	n.d.	36,80

Le misure di consistenza (superficie e volume) sono calcolate ai sensi dell'art. 81, LR 61/1985

n.d.: non disponibile (valore non previsto dalla D.C.P. 13/2010)

¹: i valori per interventi a destinazione agricola in zona F, assenti nella D.C.P. 13/2010, assumono i valori che la medesima destinazione d'uso assume in zona E

²: I valori per interventi a destinazione artigianale e industriale in zona F, assenti nella D.C.P. 13/2010, assumono i valori che la medesima destinazione d'uso assume in zona D

³: i valori per interventi in zone Id, assenti nella D.C.P. 13/2010, assumono i valori che i medesimi interventi assumono in zona D, con una maggiorazione del 30%

		€/mq							
		AGRICOLTURA		ARTIGIANATO		INDUSTRIA			
		2010	2023	2010	2023	2010	2023	2010	2023
Contributo aggiuntivo per l'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi, gassosi e per la sistemazione ambientale dei luoghi eventualmente alterati dall'insediamento	in funzione della conduzione del fondo	0,67	0,92	attività insalubri di 1° classe	5,37	7,37	attività insalubri di 1° classe	5,37	7,37
	non in funzione della conduzione del fondo	2,07	2,84	attività insalubri di 2° classe	5,96	8,18	attività insalubri di 2° classe	3,36	4,61

OO. UU	TURISMO							COMMERCIO							DIREZIONALE								
	i.f. [mc/mq]	primaria [€/mc]		secondaria [€/mc]		totale [€/mc]		i.f. [mc/mq]	primaria [€/mq]		secondaria [€/mq]		totale [€/mq]		i.f. [€/mq]	primaria [€/mq]		secondaria [€/mq]		totale [€/mq]			
		2010	2023	2010	2023	2010	2023		2010	2023	2010	2023	2010	2023		2010	2023	2010	2023	2010	2023		
A_Centro storico	< 3	6,07	8,05	7,68	10,18	13,75	18,23	<3	21,43	28,42	14,55	19,29	35,98	47,71	<3	25,71	34,09	17,46	23,15	43,17	57,24		
	≥ 3	3,78	5,01	7,68	10,18	11,46	15,20	≥3	10,66	14,14	14,55	19,29	25,21	33,43	≥3	12,79	16,96	17,46	23,15	30,25	40,11		
B_Completamento	< 3	6,07	8,05	7,68	10,18	13,75	18,23	< 3	19,29	25,58	13,1	17,37	32,39	42,95	< 3	23,57	31,25	16,01	21,23	39,58	52,48		
	≥ 3	3,78	5,01	7,68	10,18	11,46	15,20	≥ 3	9,59	12,72	13,1	17,37	22,69	30,09	≥ 3	11,72	15,54	16,01	21,23	27,73	36,77		
C_Espansione	< 1,5	12,79	16,96	9,21	12,21	22	29,17	< 1,5	31,66	41,98	32,8	43,49	64,46	85,47	< 1,5	42,21	55,97	43,74	58,00	85,95	113,97		
	1,5 / < 3	7,29	9,67	9,21	12,21	16,50	21,88	1,5 / < 3	19,29	25,58	32,8	43,49	52,09	69,07	1,5 / < 3	25,71	34,09	43,74	58,00	69,45	92,09		
	≥ 3	4,54	6,02	9,21	12,21	13,75	18,23	≥ 3	9,59	12,72	32,8	43,49	42,39	56,21	≥ 3	12,79	16,96	43,74	58,00	56,53	74,96		
D_Insedimenti produttivi	D1 D2	<1,5	12,79	16,96	9,21	12,21	22	29,17	< 1,5	42,21	55,97	17,46	23,15	59,67	79,12	< 1,5	42,21	55,97	17,46	23,15	59,67	79,12	
		≥ 1,5	7,29	9,67	9,21	12,21	16,5	21,88															
	D3	CH ¹	<3	n.d.	8,05	n.d.	10,18	n.d.	18,23	≥ 1,5	25,71	34,09	17,46	23,15	43,17	57,24	≥ 1,5	25,71	34,09	17,46	23,15	43,17	57,24
			≥ 3	n.d.	5,01	n.d.	10,18	n.d.	15,20														
		NH ²	<1,5	n.d.	16,96	n.d.	12,21	n.d.	29,17														
			1,5 / <3	n.d.	9,67	n.d.	12,21	n.d.	21,88														
			≥ 3	n.d.	6,02	n.d.	12,21	n.d.	18,23														
E_Agricola	-	8,53	12,80	6,14	8,14	14,67	20,94	-	45,73	60,64	18,92	25,09	64,65	85,73	-	45,73	60,64	18,92	25,09	64,65	85,73		
F_Attrezzature	-	10,66	15,99	7,68	10,18	18,34	26,18	-	35,18	46,65	14,55	19,29	49,73	65,94	-	35,18	46,65	14,55	19,29	49,73	65,94		
Id ³	<1,5	n.d.	22,05	n.d.	15,88	n.d.	37,92	< 1,5	n.d.	72,76	n.d.	30,10	n.d.	102,86	< 1,5	n.d.	72,76	n.d.	30,10	n.d.	102,86		
	≥ 1,5	n.d.	12,57	n.d.	15,88	n.d.	24,28	≥ 1,5	n.d.	44,32	n.d.	30,10	n.d.	74,42	≥ 1,5	n.d.	44,32	n.d.	30,10	n.d.	74,42		

Le misure di consistenza (superficie e volume) sono calcolate ai sensi dell'art. 81, LR 61/1985

n.d.: non disponibile (valore non previsto dalla D.C.P. 13/2010)

¹: Le zone territoriali omogenee individuate nello strumento urbanistico vigente come D3 con destinazione d'uso CH sono equiparate alle zone B Completamento

²: Le zone territoriali omogenee individuate nello strumento urbanistico vigente come D3 con destinazione d'uso NH sono equiparate alle zone C Espansione

³: i valori per interventi in zone Id assumono i valori che i medesimi interventi assumono in zona D, con una maggiorazione del 30%

ALLEGATO B

MODALITA' DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (art. 16, D.P.R. 380/2001)

- l'importo degli oneri viene sempre comunicato attraverso apposita comunicazione da parte dell'Ufficio Tecnico, nella quale sono contenuti anche i termini e le modalità per l'esecuzione dei pagamenti;
- il proponente è tenuto a rispettare i termini e le modalità di pagamento che gli vengono comunicati dall'Ufficio tecnico;
- il contributo può essere corrisposto in un'unica rata oppure in 4 (quattro) rate di pari importo. L'opzione della rateizzazione deve sempre essere preventivamente comunicata all'Ufficio Tecnico ed è possibile solo qualora il contributo, complessivamente, risultasse superiore a 3.000 €. Sarà cura dell'Ufficio Tecnico individuare il prospetto dei termini di pagamento delle singole rate e darne comunicazione al proponente;
- a garanzia degli importi ancora da versare (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione in forma rateizzata), dovrà essere prodotta idonea polizza fidejussoria bancaria o assicurativa. Tutte le polizze dovranno essere maggiorate degli interessi legali al tasso vigente per la durata delle singole rate da pagare. Dovranno inoltre essere tacitamente rinnovate di anno in anno e potranno essere svincolate solo con la consegna dell'originale della polizza accompagnata dalla lettera di svincolo da parte del comune di Abano Terme;
- le polizze fidejussorie, considerato che costituiscono garanzia economica per l'amministrazione comunale per i crediti a ciò connessi, vengano detenute e gestite dal III Settore (Governo del Territorio) che provvederà autonomamente a verificare l'effettivo pagamento dei crediti previsti e garantiti dalle polizze medesime, nonché all'attivazione e all'attuazione diretta di tutte le procedure necessarie per la loro escussione, nel caso di mancati o ritardati versamenti, e al loro eventuale svincolo mediante restituzione materiale o rilascio di dichiarazione liberatoria;
- in caso di compravendita dell'immobile oggetto dell'intervento edilizio e quindi in caso di cambio di intestazione della titolarità all'intervento dovranno essere presentate nuove polizze fidejussorie o volturate quelle già presentate a nome dei nuovi aventi titolo;
- in caso di mancato o ritardato versamento delle rate relative al contributo di costruzione, saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 42 D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. La verifica dei versamenti, e delle eventuali sanzioni, sarà eseguita durante l'iter di validità del titolo abilitativo o asseverazione e comunque, in termini definitivi, alla data della comunicazione di fine lavori, se comunicata. In ogni caso la mancata verifica, alla data di denuncia di fine lavori, non comporta la decadenza del diritto al credito da parte del Comune;
- tutte le somme dovute dovranno essere versate, in ogni caso, alla presentazione della segnalazione certificata di agibilità qualora la stessa dovesse avvenire prima delle date di scadenza delle singole rate indicate nel permesso di costruire o nell'asseverazione;



CITTA' DI ABANO TERME

PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONI ED AGGIORNAMENTO DELLE TABELLE PARAMETRICHE PER LA QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA ALLE MODIFICHE INTRODOTTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE ED ALLA VARIAZIONE DELL'INDICE ISTAT.

Ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

- in ordine alla regolarità tecnica;

PARERE FAVOREVOLE

Data, 20.04.2023

IL DIRIGENTE

Leonardo MINOZZI

- in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa;

PARERE FAVOREVOLE

Data, 20.04.2023

IL RESPONSABILE P.O.

Rossella MENIN

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

GIUSEPPE BIANCHIN

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. FULVIO BRINDISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
